



N° I del 25/07/2024

DETERMINA A CONTRARRE

avente ad oggetto l'affidamento dei servizi inerenti all'incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), ai sensi dell'articolo 50, comma I, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 28 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, così come successivamente modificato dal Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, mediante cui è stata autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A. quale società a capitale interamente pubblico soggetta a controllo analogo da parte di INPS, INAIL, ISTAT, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la delibera congiunta dei Presidenti di INPS, INAIL e ISTAT del 31 luglio 2022, con cui è stato adottato lo statuto della società di cui all'art. 28, comma I, del richiamato D.L. n. 36/2022;

VISTA la Deliberazione n. I del 19 gennaio 2024 del Consiglio di amministrazione della società 3-I, a mezzo della quale il sottoscritto è stato nominato quale Direttore Generale della medesima società, con conferimento dei relativi poteri gestionali e di rappresentanza, anche in relazione agli affidamenti di contratti pubblici nei limiti previsti dalla deliberazione richiamata;

DATO ATTO che, con procura rilasciata in data 4 aprile 2024 a rogito del Notaio Dott. Giuseppe Celeste in Latina (rep. n. 94586, racc. n. 40750), il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito al Direttore Generale i poteri di rappresentanza della Società, tra cui il potere di conferire incarichi di collaborazione e di consulenza fino ad € 20.000,00 annui per singola prestazione, nonché il potere di svolgere i procedimenti finalizzati all'acquisizione di beni, servizi e lavori ed alla stipula e risoluzione dei relativi contratti di importo pari o inferiore ad € 5.000.000,00 per singolo atto e procedere all'adesione alle convenzioni CONSIP per un importo fino a € 10.000.000,00;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, avente ad oggetto «*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*» e, in particolare, l'art. 16, comma 7, in base al quale «*Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016*»;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»;

VISTO l'art. 37, paragrafo I, lettera a) del Regolamento (UE) n. 679/2016, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati, che ha introdotto l'obbligo per il titolare del trattamento dei dati personali di designare il DPO «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*»;

VISTI i successivi paragrafi 5 e 6 del medesimo art. 37, in base ai quali il DPO deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (paragrafo 5) e «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (paragrafo 6);

VISTO l'art. 2-sexiesdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi del quale «*Il responsabile della protezione dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni*»;

VISTO il «Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico» adottato con provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 29 aprile 2021;

DATO ATTO che 3-I, in qualità di società *in house providing* e quindi di organismo pubblico, è tenuta alla designazione obbligatoria del DPO ai sensi del richiamato art. 37, paragrafo 1, lett. a) del GDPR;

DATO ATTO che, il giorno 31 dicembre 2023, è cessata l'efficacia del contratto relativo al precedente DPO di 3-I;

CONSIDERATO che l'attuale dotazione interna di personale di 3-I non presenta le capacità richieste dalla normativa soprarichiamata per lo svolgimento del ruolo di DPO in relazione al contesto specifico in cui sarebbe chiamato ad operare;

RITENUTO quindi necessario dover affidare un apposito contratto di servizi ad un operatore economico selezionato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, in conformità al richiamato art. 16, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che, nell'ambito di un'indagine esplorativa di mercato, è emersa la disponibilità del Prof. Avv. Virgilio D'Antonio (C.F. DNTVGL80C13H703O), iscritto all'Elenco Speciale docenti e ricercatori dell'Albo degli Avvocati di Salerno, ad eseguire i servizi inerenti al ruolo di DPO a favore di 3-I, per la durata di tre anni, dietro pagamento di un compenso complessivo pari a 30.000,00 € + Oneri accessori;

DATO ATTO che l'importo sopra richiamato risulta congruo dal punto di vista economico, in quanto si attesta al di sotto della spesa precedentemente sostenuta da 3-I in relazione al medesimo servizio nell'ambito dell'affidamento che si è appena esaurito;

CONSIDERATO che il Prof. Avv. Virgilio D'Antonio risulta essere qualificato in relazione alle prestazioni di cui sopra all'interno dell'apposita sezione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ("MePA"), accessibile tramite il portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione ("acquistinretepa");

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b), del richiamato D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale «Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: (...) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;

VISTO l'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che «In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di «Controllo sul possesso dei requisiti», stabilisce al comma 1 che «Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno», soggiungendo al comma che segue che «Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento»;

DATO ATTO che i requisiti in capo al Prof. Avv. Virgilio D'Antonio saranno verificati nell'ambito della procedura di affidamento tramite adesione al MePA, in conformità alle procedure ivi previste e a quanto stabilito dal richiamato art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO di individuare il sottoscritto Direttore Generale quale Responsabile Unico del Progetto del presente affidamento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, in possesso delle competenze ed esperienze previste *ex lege*;

VISTO lo schema di contratto di cui all'Allegato "A" al presente documento;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente atto,

DETERMINA

1. È disposto l'affidamento diretto dei servizi inerenti all'incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nei confronti del **Prof. Avv. Virgilio D'Antonio** (C.F. DNTVGL80C13H703O), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la durata di **36 (trentasei) mesi**, con opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo pari ad **€ 30.000,00 (Euro trentamila/00)**, oneri accessori esclusi.
2. Il presente affidamento diretto avviene mediante emissione di Richiesta di Offerta tramite adesione alla sezione del MePA ove risulta iscritto il Prof. Avv. Virgilio D'Antonio.
3. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il sottoscritto Direttore Generale è individuato quale Responsabile Unico del Progetto ai fini dello svolgimento della procedura e della sottoscrizione del relativo contratto sulla base dello schema allegato, con facoltà di farsi assistere per l'espletamento degli adempimenti di natura operativa, compresi l'acquisizione del CIG e l'utilizzo della piattaforma MePA.
4. È approvato lo schema di contratto di cui all'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente determina.
5. È disposta la pubblicazione del presente documento sul sito istituzionale di questa società all'interno della sezione «*Società Trasparente*», in conformità agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

(Dott. Stefano Acanfora)